



## U.O.C. Risorse Umane

**OGGETTO:** Fondi destinati al finanziamento degli artt. 12, 18 e 19.

Alla Segreteria Territoriale di Trapani  
della NURSIND

[trapani@pec.nursind.it](mailto:trapani@pec.nursind.it)

Con riferimento alla vs. nota prot. U.: ST-TP 27/2017 con la quale è stato chiesto di utilizzare le risorse ad oggi impegnate per il finanziamento delle progressioni verticali di cui all'art. 12 del CCNL/2001 e degli artt. 18 e 19 del CCNL/2004, per la progressione orizzontale 2017, si evidenzia quanto segue.

Preliminarmente occorre ribadire che la scelta operata dall'Azienda non risulta avere il carattere di discrezionalità ma una mera applicazione delle norme contrattuali, così come si può evincere dall'exkursus che segue.

Il CCNL 20/09/2001 - Biennio economico 2000 - 2001 all'art. 12 "**Norma programmatica**" ha così disposto:

1. *Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all'art. 9 secondo le modalità transitorie del contratto stesso, è demandato alla contrattazione integrativa il compito, nell'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con priorità l'acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dell'art. 9, versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all'inquadramento di cui all'art. 8, comma 3 lett. b).*

2. *Ferma rimanendo la facoltà delle aziende di rideterminare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle risorse di cui all'art. 3, comma 3 lettere a) e b) di pertinenza del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 - per effetto delle medesime lettere, può essere destinata, in via eccezionale, per detto personale oltre che alle finalità del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 4, ove destinate al fondo dell'art. 39.*

3. *La possibilità di cui al comma 2 può essere utilizzata solo in prima applicazione del presente contratto dopo la quale continua ad applicarsi il sistema di finanziamento previsto dall'art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate eccezionalmente per le finalità del comma 2, al cessare dal servizio del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.*

Come a suo tempo chiarito dall'ARAN, l'art. 12, comma 2, 1° conferma il principio dell'art. 37, che attiene alla generale competenza a regime delle aziende.

La particolarità del comma 2, 2° periodo, dell'art. 12 consiste solo nel fatto che in deroga alle modalità di finanziamento del sistema classificatorio di cui all'art. 37, in prima applicazione ed "una tantum", una percentuale delle risorse destinate al fondo dell'art. 39 del citato CCNL del 1999 per il personale che non ha beneficiato degli artt. 9 e 10 del CCNL del II biennio economico 2000 – 2001 in esame, è utilizzata, anziché per le precipue finalità del fondo stesso, per finanziare l'incremento della dotazione organica dei profili del personale menzionato nel comma in questione, al fine di avere una maggiore disponibilità di posti per i passaggi verticali interni.

E' evidente, rispetto al sistema di finanziamento a regime, l'**eccezionalità** della clausola contrattuale che utilizza le risorse negoziali per favorire una operazione normalmente a carico del bilancio aziendale. Si comprende anche la ragione di tale eccezionalità: la norma rappresenta, infatti, una forma di parziale compensazione della mancata previsione da parte del contratto di norme di reinquadramento dei profili citati nell'art. 12, comma 2, analoghe a quelle del personale del ruolo sanitario e delle assistenti sociali.

Se accanto alla trasformazione dei posti operata con le risorse contrattuali nel modo sopraindicato, veniva affiancata, in una azione coordinata, la rideterminazione delle dotazioni organiche da parte delle aziende (cfr. art. 37 del CCNL 7 aprile 1999 e primo periodo dell'art. 12, comma 2, I periodo in esame), in questo caso le aziende alla copertura dei posti di nuova istituzione finanziati con le risorse di bilancio dell'azienda, dovevano provvedere mediante il pubblico concorso salvaguardando la percentuale per i passaggi verticali interni del personale prevista dal DPR 220 del 2001.


L'ex AUSL n. 9 in prima applicazione dell'art. 12 di tale contratto utilizzò – in sede di contrattazione integrativa aziendale - la possibilità di cui al comma 2, 2° periodo, nell'impossibilità di provvedere alla istituzione di nuovi posti in dotazione organica tali da poter permettere anche l'adeguato accesso dall'esterno.

Per effetto del successivo comma 3 dell'art. 12 le risorse utilizzate eccezionalmente per le finalità del comma 2, al cessare dal servizio del personale che ne ha beneficiato sono state negli anni via via restituite al fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.

**Il successivo CCNL del 2004, all'art. 31 comma 7 ha poi stabilito che** le risorse assegnate al fondo del comma 1 dal presente contratto per il raggiungimento delle finalità dallo stesso previste (***finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica***), ai sensi dell'art. 39 comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999 tornano al fondo alla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta del personale che ne ha usufruito, fatto salvo - previa consultazione con i soggetti dell'art. 9 del CCNL del 7 aprile 1999 - quanto destinato al finanziamento degli artt.18 e 19, nonché art. 12 del CCNL 20 settembre 2001- ove si confermino i posti in dotazione organica per i passaggi verticali interni.

Tale comma, nell'ultimo periodo, ha in concreto dato la possibilità - previa consultazione con i soggetti dell'art. 9 del CCNL del 7 aprile 1999 – di **non** restituire al fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 la quota utilizzata per il finanziamento *degli artt.18 e 19, nonché art. 12 del CCNL 20 settembre 2001-* **ove i posti trasformati con tali risorse venissero confermati in dotazione organica per altri passaggi verticali interni.**

**L'art. 19 dello stesso CCNL del 2004 stabilì , invece, che** l'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001 poteva essere ancora applicato nei confronti del personale originariamente destinatario della norma, esclusivamente presso le aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne attuazione.



L'ex AUSL n. 9 – si ribadisce – ha dato attuazione all'applicazione dell'art. 12 del CCNL del 2001 prima dell'entrata in vigore del CCNL del 2004, e nessuna norma contrattuale ha ad oggi previsto di poter "rivalutare" - in un momento successivo - la modalità della relativa applicazione.

Peraltro, il CCNL del 2004 all'art. 19 comma 2, per le sole aziende che non avessero ancora provveduto a dare applicazione all'art. 12 del CCNL del 2001, così recita:

*2. Nei casi previsti dal comma 1 rimane ferma la facoltà delle aziende di individuare per i profili interessati ulteriori posti nelle relative dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio nel rispetto - per le procedure dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999 - della garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno secondo le vigenti disposizioni contrattuali.*

Pertanto le aziende, nel rideterminare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio, hanno dovuto non solo prevedere i posti per i passaggi verticali interni, ma anche altrettanti posti vacanti per l'accesso dall'esterno.

Di tale facoltà non si è avvalsa l'ex AUSL n. 9 di Trapani in sede di applicazione dell'art. 12 del CCNL del 2001, né se ne potrebbe oggi avvalere questa ASP, e ciò anche in presenza di una norma contrattuale – di fatto non esistente – che permetta di "riconsiderare" l'applicazione dell'art. 12 in argomento.

Per quanto sopra questa Azienda non può, in atto, accogliere la proposta di codesta O.S.

Si rimane disponibili a fornire, ove necessario, ulteriori elementi chiarificatori, nell'ottica del sereno e produttivo confronto dialettico che ha sempre caratterizzato i rapporti intercorsi fra le Direzioni Strategiche, nel tempo susseguitesi, e le organizzazioni sindacali, al fine di perseguire il comune interesse della tutela dei diritti del lavoratore nel rispetto della legittimità dell'azione amministrativa .

Il Responsabile U.O.C. Risorse Umane

(Dott. Danilo Palazzolo)

Il Direttore Amministrativo

(Dott.ssa Rosanna Oliva)

IL COMMISSARIO

(Dott. Giovanni Bayetta)